

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. BRUNO NERI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 784/2016 R.G. di questo Ufficio, e promossa

D A

██████████ e ██████████ rappresentati e difesi dall'Avv. Paola Perani come da delega in calce all'atto di citazione, e presso il suo Studio elettivamente domiciliato in Pisa, via Buonarroti n. 11,

ATTORE

CONTRO

RYANAIR LTD in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M. Castioni, S. Gambuto, M. Zanetti, V. Marchi e presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Pisa, Via Maffi n. 6

CONVENUTA

Conclusioni per le parti attrici: come da atto di citazione.

Conclusioni per parte convenuta: come da comparsa di costituzione e risposta

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Come premessa di metodo va precisato che la presente sentenza verrà redatta secondo le modalità dettate dagli artt. 132/ 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att.ne c.p.c. per come modificato dalla L. n. 69/2009 ricordando che "nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. c.p.c. che esponga

Sent. n. 119/17
del 20/2/2017
R.G. n. 325/16
Rep. n.
CROD 949/17

Sentenza dep. 21/2/2017
POBB- 21/2/2017

OGGETTO:

**pagamento
somma**



in maniera concisa gli elementi in fatto e diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur espressamente non esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (Cass. civ. sez. III, 20.11.2009 n. 24542).

*

Preliminarmente va esaminata la eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano adito, che parte convenuta ha ritualmente sollevato, a favore dell'autorità giudiziaria dell'Irlanda -sede legale di Ryanair-. Ad avviso del Giudicante, va affermata la competenza del giudice di pace di Pisa, sia ai sensi dell'art. 63 del c.d. Codice del consumo ("*foro esclusivo*"), sia considerando "*....vessatoria una clausola contrattuale che individui come foro competente un diverso luogo con un onere eccessivo in relazione ai reciproci diritti e obblighi derivanti dal contratto*" (cfr. Cass., ss.uu., 1.10.2003 n. 14669).

Ciò precisato in punto di rito, nel merito va premesso che la materia del contendere è disciplinata, oltre che dal codice civile e dalle norme di settore, dal Reg. CE 261/2014, in part. l'art. 7 ss. ("*Diritto a compensazione pecuniaria*"), e sono altresì da considerare gli <orientamenti interpretativi> della Commissione Europea, pubblicati sulla G.U.C.E. 15/6/2016 circa la applicazione del ciattao Reg 261. In particolare, merita riportare questo passaggio del Par. 3.2.4, il quale tra le definizioni normative, così prevede:

"Voli devianti": *un volo deviato mediante il quale un passeggero raggiunge un aeroporto che non corrisponde all'aeroporto indicato come destinazione finale secondo l'itinerario originario del passeggero deve essere trattato alla stessa stregua di una cancellazione a meno che: il vettore aereo non proponga al passeggero l'imbarco su un volo alternativo, non appena possibile e in condizioni di trasporto comparabili, verso l'aeroporto della destinazione finale originaria o verso una qualsiasi destinazione concordata con il passeggero, nel qual caso il volo può infine essere considerato in ritardo...omissis....". Dunque il volo deviato, per le norme europee, è equiparato al volo cancellato.*



Nel merito, si evidenziano alcuni dati pacifici (ossia non contestati) della controversia, seppure non documentati.

Il primo dato è rappresentato dal fatto che gli attori avevano prenotato con Ryanair il volo di andata FR 9855 da Pisa a Kefalonia, con codice prenotazione N. OP6NMA, per il giorno 5 agosto 2015, il secondo dato è che nessuna comunicazione di cancellazione o deviazione è stata preventivamente inviata ai passeggeri, il terzo dato è che detto volo di andata è partito, ma non è atterrato il previsto giorno 5 sull'isola di Kefalonia, venendo deviato su Brindisi per poi tornare indietro a Pisa, per asseriti problemi meteorologici.

Considerando che l'orario di partenza era stato posticipato di circa tre ore, era compito di Ryanair verificare di non incorrere nell'orario di c.d. coprifuoco notturno. Non avendo la convenuta provato nè la forza maggiore, nè il caso fortuito (tempesta originatasi soltanto dopo la partenza da Pisa), la responsabilità per l'inadempimento contrattuale ricade su di essa.

Va intanto detto che è un dato notorio e non contestabile che gli aerei volano anche quando piove o ci sono temporali di entità accettabile. L'evento eccezionale (es.: burrasca superiore alla soglia di accettabilità, sorta all'improvviso contrariamente alle previsioni meteo) esime la Compagnia da responsabilità quando tale circostanza venga provata. Ryanair avrebbe dovuto provare che la tempesta è sorta improvvisamente solo dopo la partenza, quando il viaggio di andata era ormai "in essere". È un dato notorio che la strumentazione e la tecnologia attuali permettono agli organismi o autorità preposti al volo civile di prevedere, con un alto grado di precisione, il tempo previsto nelle successive 24-48 ore anche sulle località più lontane, e quindi se gli aerei potranno decollare/atterrare o meno. Spetta(va) al vettore aereo dimostrare che nel breve tempo che intercorre -circa tre ore in media- tra l'orario di partenza da Pisa e l'orario di arrivo a Kefalonia un Vettore di media struttura e media diligenza non possa diligentemente sapere se il volo atterrerà

Cm

regolarmente, e fatta salva ovviamente la prova del caso fortuito, qui non fornita.

L'esimente addotta dalla convenuta Ryanair per giustificare il mancato arrivo nell'orario stabilito, appare da un lato non rilevante, dall'altro sfornito di prova, giacchè la teste escussa ha solamente riferito *de relato* dati non percepiti direttamente e dati non determinanti ai fini del potenziale rigetto della domanda.

Di contro, per quanto concerne la domanda risarcitoria degli attori, essa va accolta solo in parte, per mancata allegazione di prove dell'ulteriore danno (anche non patrimoniale) asseritamente subito e non circostanziato. Basti pensare che la convenuta, correttamente, non ha sollevato eccezioni sulla verità storica di molte delle asserzioni degli attori pur essendo esse inizialmente non provate; tuttavia, per il meccanismo processuale di cui all'art. 115 c.p.c. questo giudice deve ritenere pacifici i dati sopra elencati (il viaggio prenotato, il mancato atterraggio a Kefalonia, il forzoso rientro a Pisa), mentre non sono pacifici nè provati tutti gli altri elementi rimasti come mere asserzioni. Cosicchè ne consegue il solo diritto ad ottenere la compensazione di cui all'art. 7/1 del Reg. C.E. 261/2004, pari ad € 400,00 per passeggero.

Le spese di causa, secondo i canoni generali della soccombenza e della valutazione complessiva delle questioni discusse e risolte, debbono essere poste a carico della convenuta Ryanair Limited.

P.Q.M.

Il giudice di pace, definitivamente pronunciando,

- in accoglimento della domanda, condanna Ryanair LTD a versare a ciascuno degli attori la somma di euro 400,00 a titolo di indennizzo ex art. 7/1 del Reg. C.E. 261/2004, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

- condanna altresì la convenuta al pagamento dei compensi di giudizio che liquida in euro 1.000,00, oltre spese generali 15%, accessori di legge (iva e cpa), e oltre il rimborso del contributo unificato.

Così deciso in Pisa il 20 febbraio 2017

Il giudice di pace

Avv. Bruno Neri

Depositata in cancelleria il

